

**Sentenza:** n. 189 del 16 luglio 2012

**Materia:** pubblico impiego

**Limiti violati:** articoli 3 e 117, terzo comma, Cost. e articoli 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 13, comma 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 – legge finanziaria 2011)

**Esito:** questione non fondata

**Estensore nota:** Carla Paradiso

La Corte costituzionale con la sentenza in oggetto risponde ad una delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 – legge finanziaria 2011), in particolare alla questione sollevata sulle disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 13.

L'articolo citato, alla lettera d) del comma 6, dispone che; *“alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera c), saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto”*. La lettera c), richiamata dalla disposizione impugnata, stabilisce che: *“per il quadriennio 2010-2013 non si dà luogo a contrattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di un'indennità di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative”*.

Il ricorrente ritiene che la disposizione della Provincia autonoma di Bolzano nel prevedere la possibilità di riallineamento del trattamento economico dopo il blocco contrattuale disposto per il quadriennio 2010- 2013 contrasta :

1) con l'articolo 117, terzo comma, Cost. e viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito dal comma 17 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale il “blocco” delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo *«senza possibilità di recupero»*;

2) con gli articoli 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), perché disponendo la possibilità di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale, eccede l'ambito della propria competenza statutaria;

3) con l'articolo 3 della Costituzione, perché crea una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti della Provincia autonoma, che potranno conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici dopo la sospensione della contrattazione collettiva, e i lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale, che tale riallineamento non potranno ottenere.

La Consulta ritiene non fondate le questioni poste dal Presidente del Consiglio dei ministri perché *“muovono da un'erronea interpretazione, sia dell'art. 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, sia della disposizione denunciata.”*

Il riallineamento, previsto dall'impugnata lettera d) del comma 6 dell'art. 13 della legge prov. di Bolzano n. 15 del 2010, in quanto progressivo e successivo alla sospensione della contrattazione, deve essere necessariamente interpretato come avente ad oggetto gli anni successivi al 2013. Esso non comporta, quindi,

alcun recupero delle dinamiche retributive relative agli anni dal 2010 al 2012, inibite dalla sospensione di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010.